



COMUNE DI BASELICE

(Prov. di Benevento)

Via Santa Maria – 82020 Baselice (BN) - Part. IVA 00071920623 - Cod. Fisc. 82002220620 - Cod. Istat 062007
tel. 0824968066 – telefax 0824968513 - <http://www.comune.baselice.bn.it> - PEC: poliziamunicipale.baselice@asmepec.it

SETTORE VIGILANZA - POLIZIA LOCALE

Ordinanza n. 07 del 25/03/2021
Prot. n.1734/2021 del 25/03/2021.-

Ordinanza Sindacale

OGGETTO: ORDINANZA ATTUAZIONE MISURE DI CONTENIMENTO GENERALIZZATE SU BASE DPCM CON CHIUSURE ESERCIZI - RIDUZIONE ORARI.

IL SINDACO

in qualità di Autorità sanitaria locale e di Protezione Civile:

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto del comune di Baselice;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a mente del quale “*[...] in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale*”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 117 recante “*Interventi d'urgenza*”, dispone “*[...] In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge n. 33 del 2020;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, e, in particolare, l'art. 1 a mente del quale “*(omissis) 8. È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico(omissis). 9.Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro*”;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*”, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante “*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*”, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, pubblicato nella GU Serie Generale n. 10 del 14.01.2021, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*”, con il quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, pubblicato nella GU Serie Generale n. 45 del 23.02.2021, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

RICHIAMATE le ordinanze del Ministro della Salute, del Presidente della Giunta Regionale della Campania e le ordinanze Sindacali in precedenza emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19;

RICHIAMATA, l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 6 del 27 febbraio 2021 recante “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni urgenti relative alle attività didattiche*” con la quale è stata disposta “*Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento all’intero territorio della Regione Campania*” la sospensione dell’attività didattica in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e dei servizi per l’infanzia (sistema integrato 0 – 6 anni) nonché delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle università con decorrenza dal 1° marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021;

RICHIAMATA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 9 del 15 marzo 2021 recante “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni urgenti in tema di lezioni e corsi di formazione, nonché in tema di mobilità e trasporti. Precisazioni in ordine alle attività mercatali.*” con la quale è stata prorogata la sospensione dell’attività didattica in presenza con decorrenza dal 16 marzo 2021 e fino al 03 aprile 2021, confermato il divieto dello svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, ivi compresi quelli rionali e settimanali, vietato lo svolgimento in presenza delle lezioni e dei corsi, teorici e pratici, delle autoscuole e scuole nautiche, per il conseguimento di qualsiasi tipo di patente;

VISTO il DPCM 2 marzo 2021, le cui disposizioni si applicano dalla data del 6 marzo 2021 e sono efficaci fino al 6 aprile 2021, che, tra l’altro, prevede:

- l’obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l’obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie i bambini di età inferiore a 6 anni, le persone con patologia o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- l’obbligo che nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, sia esposto all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
- che nelle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, possa essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico;

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 05 marzo 2021 recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania*”, pubblicata in G.U. Serie Generale, n. 56 del 06 marzo 2021;

CONSIDERATO l’allarmante evolversi della situazione epidemiologica che ha portato ad un significativo incremento dei casi sul territorio comunale, con una percentuale dei nuovi positivi;

RILEVATO che, nel corso del mese di marzo, gli esiti dei tamponi afferenti alla diffusione epidemiologica del virus registrano una particolare contagiosità;

RITENUTO che l'evoluzione critica del numero dei contagi rilevati sia nella Regione Campania ma soprattutto nel territorio comunale evidenzia l'esigenza di adottare ulteriori misure straordinarie, in relazione alla gravità del pericolo e della potenziale diffusione del Covid-19;

RAVVISATA l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza e, ove occorra, ad integrazione delle disposizioni sopra citate ed in stretta aderenza rispetto ai fini da queste persegue;

ORDINA

per tutto quanto in premessa, a tutela della salute pubblica in vista dell'emergenza COVID19, **per il periodo intercorrente da venerdì 26 marzo 2021 e fino a sabato 10 aprile 2021:**

- la proroga della sospensione dell'attività didattica in presenza;
- l'attività di tutti gli esercizi commerciali (ivi compresi esercizi di vendita di generi alimentari e l'edicola) è consentita nella fascia oraria dalle 05.00 alle 18.00;
- la farmacia continuerà ad osservare il suo orario consueto previsto dalle disposizioni nazionali anti-Covid;
- la chiusura di tutte le attività e gli esercizi commerciali nella giornata della domenica, ad esclusione dell'edicola che resta aperta nella sola mattinata, la farmacia che continua con gli orari previsti. I distributori automatici e servizi self service possono essere in funzione per l'intera giornata;
- non è consentito l'asporto per i bar e i servizi di ristorazione (fra cui pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie e similari);
- è consentita la consegna a domicilio per i bar e i servizi di ristorazione (fra cui pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie e similari) nella fascia oraria dalle 05.00 alle 22.00;
- è severamente vietato consumare in strada cibo e bevande;
- l'attività dei tabaccai è consentita nella fascia oraria dalle 05.00 alle 18.00. Resta consentito l'uso dei distributori automatici degli stessi negli orari di chiusura;
- l'apertura al pubblico nella fascia oraria dalle ore 05.00 alle 18.00 relativa agli studi professionali, servizi assicurativi, assistenza sindacale e CAF. Si può continuare a lavorare ma non si può ricevere pubblico;
- l'apertura al pubblico nella fascia oraria dalle 05.00 alle 18.00 delle attività inerenti ai servizi alla persona, concesse ai sensi del DPCM del 02.03.2021 allegato 24. Si può continuare a lavorare ma non si può ricevere pubblico;
- l'attività di rifornimento di carburante è consentita nella fascia oraria dalle 05.00 alle 18.00, eccetto che per mezzi di soccorso e Forze dell'Ordine. Resta consentita la modalità self-service negli orari di chiusura;
- l'apertura al pubblico nella fascia oraria dalle ore 05.00 alle 18.00 relativa alle officine meccaniche, per i carrozzieri e attività similari. Si può continuare a lavorare ma non si può ricevere pubblico;
- la chiusura al pubblico della villa comunale;
- la chiusura al pubblico del Cimitero;
- la proroga della sospensione del mercato settimanale;

DISPONE

1. che il presente provvedimento entri in vigore a far data da venerdì 26 marzo 2021 e fino a sabato 10 aprile 2021;
2. che, per quanto non previsto dalla presente ordinanza, restano applicabili le disposizioni di cui al DPCM 2 marzo 2021, nonché le ulteriori disposizioni ministeriali, statali e regionali vigenti alla data del presente provvedimento. A tal proposito, si rinnova l'invito a tutta la cittadinanza a comportarsi in piena conformità con le disposizioni vigenti anti-Covid, al fine di limitare la diffusione del contagio;

3. che le F.F.O.O. provvedano ai dovuti controlli sul rispetto di quanto stabilito dalla presente ordinanza e dalle norme statali e regionali. Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nonché, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni);
4. che il presente provvedimento venga trasmesso, per quanto di competenza:
 - alla Prefettura di Benevento;
 - alla Direzione Generale dell'ASL Benevento,
 - alla Giunta della Regione Campania,
 - a tutte le F.F.O.O.,
 - al Responsabile del servizio SUAP;
 - al Responsabile della Polizia Locale;
 - che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line e in "Amministrazione Trasparente", nonché sul portale istituzionale dell'Ente, ai fini del massimo risalto;

AVVERTE

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, 25.03.2021

IL SINDACO
f.to Lucio Ferella